

Palermo, li \_\_\_.\_\_\_.2023

Spett.le

**MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO**

Viale Trastevere, 76/A

00153 Roma

**TRASMESSA VIA PEC ALL’INDIRIZZO** urp@postacert.istruzione.it

uffgabinetto@postacert.istruzione.it

OPPURE

**TRASMESSA VIA PEC a**

**MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO**

**AGLI INDIRIZZI**

urp@postacert.istruzione.it

uffgabinetto@postacert.istruzione.it

dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it

dgruf@postacert.istruzione.it

**Oggetto: Atto di diffida e/o messa in mora per *la liquidazione della Retribuzione Professionale docenti non corrisposta.***

**\*\*\*\*\***

Il/La sottoscritto/a, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ docente della scuola pubblica ha prestato servizio con contratti brevi e saltuari alle dipendenze del **Ministero dell’Istruzione e del Merito** negli anni scolastici indicati:

[ ]  **2017/2018 [[1]](#footnote-1)**

[ ]  **2018/2019**

[ ]  **2019/2020**

[ ]  **2020/2021**

[ ]  **2021/2022**

[ ]  **2022/2023**

**Il/La sottoscritto/a, durante gli anni scolastici sopra riportati, non ha percepito la retribuzione professionale docente, indennità prevista dall’articolo 7 del CCNL del 2001 e corrisposta in modo illegittimo esclusivamente ai docenti di ruolo ovvero ai docenti precari con contratti a tempo determinato stipulati con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.**

Il diritto del docente alla percezione della retribuzione professionale docenti, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero dell’Istruzione, ha trovato definitivamente conferma con l’intervento della Suprema Corte di Cassazione.

**I Giudici di legittimità, infatti, con l’ordinanza n. 20015/18** hanno affermato il seguente principio di diritto: “*l’art. 7 del CCNL 15.03.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/90/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo,* ***senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze****, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall’art. 25 del CCNI del 31.08.1999” deve intendersi ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio*.

**La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6293/20, ha confermato** il diritto dei docenti alla percezione della retribuzione professionale docenti “*non essendo ipotizzabile, anche alla stregua del disposto di cui all'art. 526, comma 1, D. Lgs. n. 297/1994, una disparità di trattamento tra il personale docente di ruolo ed il personale docente ed educativo non di ruolo, quale deve qualificarsi il personale supplente a tempo determinato non importa se annuale o temporaneo, svolgendo anche il personale supplente temporaneo attività dello stesso contenuto e della stessa valenza sotto il profilo professionale a quella del personale sostituito, dovendosi, pertanto, ravvisare una piena compatibilità delle prestazioni rese da tale personale con le finalità di valorizzazione professionale della funzione docente, della realizzazione di processi innovatori e del riconoscimento del ruolo determinante dei docenti legittimanti il diritto al compenso accessorio in questione*.

**\*\*\*\***

**In ordine alla determinazione del *quantum debeatur* si rileva quanto segue**

**L’importo lordo giornaliero della retribuzione professionale docenti è pari a:**

* **€ 5,47** (€ 164: 30 giorni) **sino al 28 febbraio 2018**;
* **€ 5,82** (€ 174,50: 30 giorni) **dal 1° marzo 2018.**

Al docente non è stata corrisposta la **retribuzione professionale docenti** maturata durante gli anni scolastici **come da tabella su riportata.**

**Premesso quanto sopra, trascorsi inutilmente 15 giorni dal ricevimento della presente**, **in assenza di adempimento** **ovvero di comunicazione espressa della volontà di adempiere**, lo scrivente procuratore, senza alcun ulteriore preavviso, sarà costretto ad adire, per tutelare il buon diritto del proprio cliente, le vie giudiziarie.

Appare opportuno, sin da ora, precisare che la necessità di agire in giudizio per rivendicare il proprio diritto comporterà ulteriori costi in capo alla pubblica amministrazione per la verosimile soccombenza processuale a fronte di un principio affermato ormai pacificamente dalla giurisprudenza.

**Il costo del ricorso alla giustizia civile, infatti, non deve ripercuotersi in pregiudizio della parte che ha ragione**, giacché, se così fosse, la parte vincitrice subirebbe una decurtazione patrimoniale non altrimenti giustificabile.

Come sottolineato anche dalla Corte Costituzionale infatti “*Al riconoscimento della titolarità di diritti non può non accompagnarsi il riconoscimento del potere di farli valere innanzi a un giudice in un procedimento di natura giurisdizionale.* ***L'azione in giudizio*** *per la difesa dei propri diritti, d'altronde,* ***è essa stessa il contenuto di un diritto, protetto dagli articoli 24 e 113 della Costituzione*** *e da annoverarsi tra quelli inviolabili, riconducibili all'art. 2 della Costituzione (sentenza n. 98 del 1965) e caratterizzanti lo stato democratico di diritto (sentenza n. 18 del 1982)”* (così testualmente **CORTE COSTITUZIONALE** **sentenza n. 26 del febbraio 1999**, e, in senso conforme**, Corte costituzionale n. 419 dell'8 settembre 1995 e n. 435 del 15/9/95**).

Considerato pertanto che i **legittimi costi del processo costituiscono il mezzo indispensabile per esercitare il proprio diritto alla tutela giurisdizionale** (*v. artt. 24 commi 1 e 3 della Cost. e artt. 91 e ss. del cod. proc. civ.*), cioè per far valere in giudizio **un proprio preteso diritto sostanziale non spontaneamente realizzato** (artt. 99 cod. proc. civ. e 2907 del cod. civ.) e che il ricorso alla tutela giurisdizionale di questo diritto comporta l'assunzione di una responsabilità, appunto, "*processuale*", comprendente anche i predetti costi, ne consegue che il giudice non potrà compensare le spese di lite.

Cordiali saluti

Il/La Docente

Firma

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

X

1. Indicare con una crocetta l’anno o gli anni scolastici di proprio interesse. [↑](#footnote-ref-1)